

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Decreto-legge 80/04: Disposizioni in materia di enti locali C. 4962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (Parere approvato dal Comitato)	37
(<i>Proposta di parere alternativa dell'onorevole Bonito</i>)	38
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Parmalat C. 4568 ed abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	29
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	39

COMITATO DEI NOVE:

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 4636-bis ed abb/A	32
--	----

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	35
ERRATA CORRIGE	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 maggio 2004. — Presidenza del vicepresidente Italo PERLINI

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge 80/04: Disposizioni in materia di enti locali.

C. 4962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca disposizioni varie per assicurare un corretto ed efficiente funzionamento degli enti locali, soprattutto sul versante finanziario e contabile.

L'unico articolo che involge competenze della Commissione giustizia è l'articolo 7, che reca varie modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. La finalità della novella, esplicitata in apertura della disposizione a seguito di una modifica introdotta dal Senato, è quella di

« chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

La prima novità riguarda le ipotesi di esclusione dall'elettorato passivo previste dall'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL). Tra le cause ostative, il testo originario del comma 1 annoverava, alla lettera *b*), la condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 314 del codice penale. Tale articolo prevede due figure di reato: il peculato (primo comma) ed il peculato d'uso (secondo comma). Attraverso la modifica recata all'articolo 58, comma 1, lettera *b*) — ovvero precisando che le ipotesi ostative riguardano solo le condanne per il delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale — è stata espunta dal novero delle cause ostative la condanna definitiva per il reato di peculato d'uso. Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del decreto-legge, tale modifica è volta a soddisfare, nell'ambito del mutato quadro sociale, l'esigenza di « limitare ai casi più gravi ed allarmanti le ipotesi di compressione del diritto di elettorato passivo ».

Osserva che però è stata mantenuta, tra le cause ostative, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale (peculato mediante profitto dell'errore altrui), nonostante per esso sia prevista una sanzione uguale a quella prevista per il peculato d'uso (da sei mesi a tre anni di reclusione) e pertanto può essere equiparato, utilizzando il parametro di valutazione dell'entità della pena, quanto a gravità ed allarme sociale.

Inoltre si consideri che l'eliminazione del peculato d'uso dal novero delle cause ostative, motivato con la non rilevante gravità, non appare perfettamente coordinato con la lettera *c*) dell'articolo 58 TUEL, che include tra tali cause ostative la condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pub-

blica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati espressamente nella lett. *b*).

Una seconda modifica, alla lettera *a-bis*) introdotta dal Senato, riguarda l'articolo 59 dello stesso TUEL, norma che individua le cause di sospensione di diritto dalle cariche elettive indicate al comma 1 dell'articolo 58. Il previgente comma 3 dell'articolo 59 prevedeva che la sospensione dalla carica elettiva cessasse di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Se entro tale termine veniva rigettata l'impugnazione in punto di responsabilità (anche con sentenza non definitiva), la sospensione non perdeva efficacia; permaneva cioè oltre i diciotto mesi, cessando comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 59 TUEL, confermando il termine di diciotto mesi oltre il quale la sospensione perde efficacia, prevede che dalla eventuale sentenza (anche non definitiva) che rigetta l'appello proposto dall'interessato, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Viene espunto, quindi, dal nuovo testo del comma 3 il riferimento al termine di diciotto mesi entro il quale deve essere pronunciata la sentenza di rigetto dell'appello. Ci potrà quindi essere discontinuità tra i due periodi di sospensione. Risultando eliminato il riferimento all'impugnazione limitata alla responsabilità dell'amministratore, l'impugnazione medesima sembra poter riguardare anche diversi e ulteriori capi o punti della sentenza di condanna (interessi civili, misure di prevenzione ecc.). Sarebbe invece opportuno reinserire il riferimento all'impugnazione « in punto di responsabilità ».

Inoltre le lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, modificando rispettivamente gli artt. 61 e 64 del T.U., intervengono sulla materia dell'ineleggibilità e delle incompatibilità per le cariche di sindaco, di presidente di provincia e di assessore; le lettere *b-quater*) e *b-quinquies*) del comma 1, nel novellare gli articoli 254 e 256

TUEL, sono volte ad eliminare la facoltà di presentare ricorso al Ministero dell'interno contro i provvedimenti, adottati dal commissario straordinario di liquidazione di enti dissestati, di diniego di inserimento di taluni debiti presunti nel piano di rilevazione della massa passiva. Di conseguenza, il comma 1-*bis* dell'articolo 7 dispone l'estinzione dei ricorsi presentati al Ministero dell'interno che non sono stati ancora decisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Francesco BONITO (DS-U) premette di concordare con le osservazioni del relatore in merito alla disparità che si viene a creare, con la previsione che sopprime l'ineleggibilità per i soggetti condannati per peculato d'uso, rispetto ai soggetti che incorrono in una condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera *c*) TUEL. Infatti, se si considera l'entità della pena edittale prevista per il reato di peculato d'uso (reclusione da sei mesi a tre anni), si comprende come appare incongruo, sul piano della gravità o dell'allarme sociale, confermare l'esclusione dall'elettorato passivo per coloro che siano condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli espressamente indicati nella lettera *b*) dell'articolo 58 del testo unico succitato. Tuttavia non ritiene, al contrario del relatore, che da tale premessa debba giungersi alla conclusione di estendere la cancellazione dalle cause ostative all'elettorato passivo al di là del caso del peculato d'uso, ma invece ritiene che dovrebbe confermarsi l'esclusione dell'eleggibilità nel caso di peculato d'uso, sopprimendo la lettera *a*) dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame.

Ritiene che il provvedimento in esame sia una lampante dimostrazione della po-

litica quantomeno lassista adottata dal Governo in carica e dalla sua maggioranza nei confronti del fenomeno della corruzione dei pubblici funzionari in senso lato. Al contrario, ricorda che nella precedente legislatura il Governo di centro-sinistra ha adottato misure serie ed efficaci per combattere la corruzione.

Ritiene che l'intervento repressivo, limitato al peculato d'uso, dall'elenco dei reati che, se accertati in via definitiva, ostano all'elettorato passivo, dimostra che si tratta di una disposizione *ad personam*. Si dichiara indignato per lo svilimento della funzione parlamentare, asservita al privilegio di particolari beneficiari; nel caso di specie afferma che si intende favorire un sindaco in carica che vorrebbe essere riconfermato nel proprio mandato, nonostante una condanna per peculato d'uso.

In conclusione presenta una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 1*).

Enrico BUEMI (Misto-SDI) concorda con le osservazioni dell'onorevole Bonito, ravvisando una palese disparità di trattamento tra i soggetti condannati per peculato d'uso rispetto a quelli condannati per altri reati contro la pubblica amministrazione. Pertanto preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Sergio COLA (AN) non comprende invece le preoccupazioni degli onorevoli Bonito e Buemi. Ritiene che la previsione di cui alla lettera dell'articolo 7 non presenti profili di illegittimità costituzionale e possa trovare una sua giustificazione nella differente gravità del reato di peculato d'uso, caratterizzato solamente da un uso momentaneo del bene, rispetto al peculato mediante profitto dell'errore altrui, in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra utilità altrui con un atteggiamento fraudolento caratterizzato da una superiore gravità e pericolosità sociale.

Invita a considerare la scriminante dell'irrilevanza sociale, dal punto di vista

penale, della condotta specifica. Sicuramente nessun giudice sanzionerebbe penalmente un fatto di particolare tenuità, nel bilanciamento tra interesse dello Stato alla prevenzione e alla punizione dei reati e il bene giuridico costituzionalmente rilevante della libertà personale. Ritiene a tal proposito che, anche nel caso in cui fosse astrattamente configurabile un caso di peculato d'uso rientrante nella fattispecie dell'articolo 314, comma 2 del codice penale, ci si potrebbe trovare di fronte a situazioni di non particolare rilevanza e gravità sociale, per cui potrebbe apparire sproporzionato escludere l'elettorato passivo.

Suggerisce che, per venire incontro a tali esigenze, potrebbe prevedersi che il peculato d'uso possa esser perseguito esclusivamente su richiesta del ministro o comunque dell'autorità di vertice dell'amministrazione interessata, sulla falsariga di quanto previsto per il furto d'uso dall'articolo 626, comma 1, numero 1 del codice penale.

In conclusione, per quanto riguarda il provvedimento in esame, invita il relatore a precisare con maggiore efficacia l'osservazione relativa all'opportunità di estendere l'eliminazione dell'ineleggibilità per fattispecie di reati ulteriori rispetto al peculato d'uso.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) invita a considerare che il peculato d'uso non rappresenta affatto un reato di lieve gravità ed entità per un pubblico funzionario ma al contrario integra una grave violazione dal punto di vista etico e giuridico.

Ritiene che l'onorevole Cola, non tanto suggerisca correzioni sensate dal punto di vista tecnico, quanto si faccia difensore in maniera improvvida di un provvedimento obiettivamente indifendibile.

Invita a non abbassare la soglia di attenzione nei confronti del fenomeno della corruzione dei pubblici funzionari, provvedendo a sopprimere la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del provvedimento.

Preannuncia pertanto un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), *relatore*, nel confermare la propria proposta di parere, puntualizza che tale proposta intende sollevare dal punto di vista tecnico il problema della disparità di regolamentazione, ai fini dell'elettorato passivo, tra il reato di peculato d'uso e altri reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, lasciando alla Commissione di merito le modalità concrete di eliminazione di tale discrasia.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, associandosi alle considerazioni del relatore, ricorda che la Commissione giustizia deve esprimere un parere esclusivamente sul piano tecnico-giuridico per quanto di competenza, sollevando nel caso in questione il problema dell'omogeneità di trattamento di differenti fattispecie di reato e lasciando la soluzione nel merito alla Commissione competente in sede referente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, ritenendosi pertanto preclusa la proposta di parere alternativa.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Parmalat.

C. 4568 ed abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame dispone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare d'inchiesta avente il compito d'indagare sulle cause che hanno determinato i recenti dissesti finanziari di imprese industriali. A tal fine, ai sensi dell'articolo 1, dovranno essere prese in esame i seguenti principali argomenti: la gestione aziendale e le operazioni finanziarie delle società; i rapporti fra il

gruppo e gli istituti di credito; l'operato degli organi di controllo e delle autorità di vigilanza.

L'articolo 2 regola la composizione della Commissione; in ordine alla durata dei lavori il comma 5 dispone che la Commissione concluda i propri lavori entro nove mesi dalla data della sua costituzione. Successivamente la Commissione presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

Osserva che la previsione relativa alla trasmissione alla magistratura dei risultati dell'inchiesta appare inopportuna e costituisce una novità rispetto alla prassi dei provvedimenti istitutivi di Commissioni d'inchiesta. In pratica è come se la Commissione assumesse un ruolo ausiliario a quello giurisdizionale o comunque paragiudiziario.

Di particolare interesse per la competenza della Commissione giustizia l'articolo 3, che si occupa dei poteri e dei limiti della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 3, comma 2, prevede che la Commissione abbia la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi, anche se coperti dal segreto, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Inoltre, con una novità rispetto agli altri provvedimenti di istituzione di commissioni di inchiesta, *ratione materiae*, si prevede che la Commissione possa acquisire documenti contabili delle società di revisione, dei loro consulenti e dei loro fornitori. Naturalmente la Commissione è tenuta a mantenere il regime di segretezza.

Ai sensi del comma 3 non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario per i fatti oggetto dell'inchiesta. Tale principio trova un temperamento al comma 4, secondo cui è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

All'articolo 3, comma 4, è previsto, come per altre Commissioni d'inchiesta,

che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale, senza tenere conto che anche altre disposizioni contenute nel codice penale, nella parte in cui sono previsti i reati contro l'amministrazione della giustizia, potrebbero trovare applicazione. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni relative alla ritrattazione (articolo 376 del codice penale) o alla causa di non punibilità (articolo 384 del codice penale). Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni contenute dall'articolo 366 all'articolo 384 del codice penale, qualora siano concretamente applicabili per le testimonianze rese davanti alla Commissione. A tal proposito invita a considerare che una disposizione di tale tenore è contenuta nelle più recenti leggi di istituzione di commissioni di inchiesta, quali la legge n. 99 del 2002 (Affare Telecom-Serbia) e la legge n. 107 del 2003 (Cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti).

Al comma 6, si prevede che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Inoltre in considerazione della circostanza che l'autorità giudiziaria non può rigettare la richiesta di atti o documenti anche nel caso in cui questi si riferiscano a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari, è previsto che la Commissione d'inchiesta ha l'obbligo di coprire con il segreto tutti gli atti ed i documenti attinenti a tali indagini e fino al termine delle stesse.

A tale proposito evidenzia che è opportuno, al fine di evitare la divulgazione pubblica di questioni inerenti alle istruttorie giudiziarie, precisare che oggetto del segreto debbano essere anche le assunzioni testimoniali attinenti comunque a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari. Tale precisazione riduce, anzi elimina, il rischio di una pubblicizzazione della attività istruttoria svolta nel corso di tali indagini. Naturalmente, nella ipotesi in cui la Com-

missione dovesse esaminare atti e documenti o assumere testimonianze relative a questioni oggetto delle indagini preliminari, i lavori della Commissione saranno conseguentemente svolti in seduta segreta.

L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto a carico del personale addetto alla Commissione e di ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti secretati.

La violazione dell'obbligo del mantenimento del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte — anche per riassunto o informazione — di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

L'articolo 5 dispone in merito all'organizzazione interna. La Commissione, prima dell'inizio dei suoi lavori, approva un regolamento interno che ne regola attività e funzionamento. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento interno, e tutte le volte che lo ritenga opportuno può riunirsi in seduta segreta. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Le spese per il funzionamento sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Francesco BONITO (DS-U) non concorda con i rilievi del relatore in merito alla opportunità di sopprimere la previsione secondo cui la commissione di inchiesta è tenuta a trasmettere i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria. È ben consapevole che, anche senza

una previsione espressa, la Commissione di inchiesta sarebbe obbligata a trasmettere le notizie di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Tuttavia ritiene che, sulla base di un costruttivo e collaborativo rapporto tra istituzioni, sarebbe opportuno andare al di là di un tale obbligo, per inserire una previsione volta ad estendere la trasmissione più in generale ai risultati dell'inchiesta. Non è da escludere, infatti, che determinati dati o informazioni acquisiti dalla Commissione di inchiesta, pur non integrando palesemente notizie di reato, possano agevolare la magistratura nel suo compito.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) chiede chiarimenti al relatore sull'opportunità di sopprimere integralmente la previsione relativa alla trasmissione dei risultati dell'inchiesta alla magistratura ordinaria.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), *relatore*, ribadisce che già ai sensi della normativa vigente la Commissione di inchiesta è obbligata a denunciare all'autorità giudiziaria le notizie di reato. Al contrario ritiene improprio prevedere un obbligo per la Commissione di inchiesta di trasmettere alla magistratura in maniera più generale i risultati a cui è giunta.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) condivide le osservazioni del relatore, affermando che la magistratura e la Commissione di inchiesta operano su piani notevolmente distinti e con finalità molto diverse, prettamente giudiziaria l'una e sostanzialmente politica l'altra. Del resto ritiene sufficiente l'obbligo da parte dei commissari di provvedere a trasmettere alla magistratura le notizie di reato.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, invita a considerare che una disposizione che obblighi il Parlamento a trasmettere i risultati di una sua inchiesta alla magistratura ordinaria necessiterebbe di una

modifica di rango costituzionale, ferma restando la possibilità per la magistratura di acquisire la relazione conclusiva dell'inchiesta.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) non si ritiene pienamente soddisfatto dei chiarimenti e delle affermazioni del relatore, ravvisando problemi applicativi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ad un organo collegiale quale la Commissione di inchiesta.

Vittorio MESSA (AN) concorda con il relatore sull'opportunità di espungere dall'articolo 2, comma 6, la previsione relativa all'obbligo di trasmettere i risultati alla magistratura ordinaria, poiché una tale previsione, oltre ad essere inopportuna nel merito, contrasta palesemente con il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento.

Sergio COLA (AN) afferma che la Commissione di inchiesta è investita di un ruolo prevalentemente politico che va al di là dell'aspetto giudiziario degli eventi. Non comprende il motivo per cui si debba prevedere l'obbligo di trasmettere dati e informazioni di rilevanza sostanzialmente politica, giudicando sufficiente la previsione per cui la Commissione di inchiesta, come qualsiasi altro pubblico ufficiale, è obbligata a comunicare le notizie di reato.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) suggerisce, anziché sopprimere integralmente la previsione in questione, di meglio precisare i suoi contorni, limitandola alla trasmissione dei risultati di rilevanza penale.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), *relatore*, ritiene che inserire una previsione già desumibile in via interpretativa dalla normativa vigente potrebbe ingenerare dubbi interpretativi e rivelarsi non solo inutile ma addirittura dannosa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 maggio 2004.

**Riforma dell'ordinamento giudiziario.
C. 4636-bis ed abb/A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.25.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato mercoledì 7 aprile 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che nell'ultima seduta sono stati esaminati i subemendamenti all'emendamento 1.300 del relatore relativi all'articolo 1, capoverso articolo 155, comma 2, del testo unificato.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) sottoscrive i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.31, 0.1.300.37, 0.1.300.32 e 0.1.300.33.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.31, 0.1.300.37, 0.1.300.32 e 0.1.300.33 ed il subemendamento Magnolfi 0.1.300.39.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che stante l'assenza del presentatore deve intendersi decaduto il subemendamento Mantini 0.1.300.48.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) sottolinea che il sub emendamento Pecorella 0.1.300.1, nel prevedere che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute sono assunte congiuntamente dai genitori solo ove questo sia possibile, rappresenta un passo indietro rispetto all'attuale lettera dell'articolo 155 del codice civile.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, sottolinea che l'inciso ove possibile contenuto nel suo subemendamento riguarda l'ipotesi nella quale vi sia l'accordo tra i genitori sulle decisioni in esame, in quanto, in caso di disaccordo, non appare possibile che le decisioni relative ai figli possano essere prese congiuntamente.

La Commissione approva il subemendamento Pecorella 0.1.300.1.

Gaetano PECORELLA *presidente*, avverte che stante l'assenza del presentatore deve ritenersi decaduto il subemendamento Valpiana 0.1.300.18.; avverte altresì che a seguito dell'approvazione del suo subemendamento 0.1.300.1 non saranno posti in votazione gli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.13, Cento 0.1.300.24, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.7 ed i subemendamenti Tarditi 0.1.300.104, Burani Procaccini 0.1.300.22 e Mantini 0.1.300.49. Avverte infine che stante l'assenza del presentatore deve intendersi decaduto il subemendamento Valpiana 0.1.300.19.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) sottoscrive i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.34 e 0.1.300.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.34 e 0.1.300.35.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) sottoscrive il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.36.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.36.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.1.300.50.

La Commissione respinge il subemendamento Mantini 0.1.300.50.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43 volto ad eliminare dal testo dell'articolo 155 del codice civile come modificato dall'emendamento 1.300 del relatore, l'introduzione della forma diretta di mantenimento dei figli. Evidenzia infatti l'inopportunità di modificare l'articolo 155 del codice civile nella parte in cui viene eliminato l'attuale obbligo di mantenimento dei figli. Sottolinea poi che in alcun punto dell'emendamento 1.300 del relatore è spiegato in cosa consista l'obbligo del mantenimento diretto a carico dei genitori, con evidente rischio di aumento delle difficoltà di gestione nel rapporto tra i genitori separati ed i figli. Evidenzia infine il rischio di un aumento delle ipotesi di inadempienze, causa l'introduzione di un obbligo non determinato nel contenuto. Rileva infine che nel testo del relatore è proposto un modello di affidamento condiviso dai contorni incerti e mai ben delineati quanto alle modalità ed ai tempi di esecuzione.

Ciro FALANGA (FI), nell'associarsi alle considerazioni espresse dall'onorevole Magnolfi, sottoscrive il subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43. Condivide infatti l'estrema genericità della formula utilizzata dal relatore ed esprime inoltre preoccupazioni sulle interpretazioni che possono essere fornite per la determinazione del contenuto dell'obbligo del mantenimento diretto. Auspica pertanto una

più attente riflessione sul punto da parte del relatore.

Maurizio PANIZ (FI) *relatore*, sottolinea che neanche attualmente il codice civile contiene una definizione dell'affidamento esclusivo o dell'affidamento condiviso. Rileva peraltro che nei primi due comma dell'articolo 155 del codice civile, così come già modificato dalla Commissione, è specificato e delineato l'istituto dell'affidamento condiviso. Sottolinea che la previsione del mantenimento in forma diretta si pone come logica conseguenza della scelta operata quanto all'introduzione dell'affidamento condiviso come forma tipica di affidamento. Sottolinea che l'introduzione del mantenimento in forma diretta comporta esclusivamente una responsabilizzazione dei genitori nella gestione del rapporto con i figli. Evidenzia poi che non scompare affatto l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori affidatari come si evince sia dal comma 4 dell'articolo 155 sia dall'articolo 155-*quater* del codice civile, come disciplinati dal suo emendamento 1.300. A tal proposito sottolinea che nella previsione di cui all'articolo 155-*quater* del codice civile è previsto che nel caso in cui i genitori non siano in grado di gestire in maniera responsabile il rapporto con i figli, rimanga la regola dell'assegnazione di mantenimento. Il suo testo, inoltre, prende in considerazione anche l'ipotesi di un eventuale squilibrio economico tra i coniugi, prevedendo la possibilità di un assegno finalizzato ad eliminare tale squilibrio.

Ciro FALANGA (FI) sottolinea la difficoltà di accertamento delle violazioni dell'obbligo di mantenimento diretto a fronte della mancanza di una qualsiasi determinazione dell'oggetto dell'obbligazione gravante sui genitori.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) rileva che le spiegazioni fornite dal relatore non sono esaurienti nel fugare il paventato rischio di una esponenziale aumento della conflittualità tra i genitori nella gestione del rapporto con i figli, sottoli-

neando l'insufficienza delle previsioni contenute nell'emendamento 1.300 del relatore all'articolo 1, capoverso articolo 155, comma 4 ed articolo 155-*quater* del codice civile.

Maurizio PANIZ (FI) *relatore*, rileva che solo dal 1992 in poi sono state omologate sentenze di affidamento condiviso dei figli, oggi pari al 12 per cento dei casi. Rileva altresì che in tutti i casi di affidamento congiunto i coniugi hanno raggiunto accordi in ordine alla gestione economica del rapporto con i figli senza conflitti o contrasti. Ritene pertanto che nel caso in cui i genitori raggiungano intese volte ad autodisciplinare il rapporto con i propri figli, lo Stato non debba interferire in alcun modo. Rileva altresì che nel caso in cui tale accordo non fosse raggiunto vi è comunque la determinazione di un criterio, quello del supremo interesse dei figli, che il giudice deve seguire nel risolvere eventuali contrasti. Sottolinea infine che il mantenimento diretto, quale logica conseguenza dell'introduzione della regola dell'affidamento condiviso, costituisca un punto qualificante e pertanto essenziale della riforma proposta.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) invita il relatore ad un ulteriore approfondimento sul punto. Rileva che con la proposta in esame ad una condizione volontaristica dell'affidamento condiviso si sostituisce un dato normativo cogente che privilegia questa soluzione in caso di separazione tra coniugi. Si ha quindi la necessità che la previsione dell'obbligo di mantenimento diretto a carico dei coniugi non si trasformi in motivo di scontro e conflitto tra i genitori laddove questi non riescano a raggiungere un accordo. Evidenzia infatti che in caso di loro disaccordo crescerebbero i conflitti tra i genitori, a scapito della serenità dei figli ed inoltre tale conflittualità potrebbe ingolfare ulteriormente una macchina giudiziaria che già funziona in maniera insufficiente nelle questioni di diritto di famiglia.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), pur sottolineando l'apprezzamento per l'intervento tecnico del relatore, concorda tuttavia con le osservazioni dell'onorevole Fanfani quanto al danno che l'aumento di conflittualità tra i genitori possa creare ai figli minori in aggiunta al trauma relativo alla separazione dei genitori.

Vittorio TARDITI (FI) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sentito come urgente dalla collettività. Rileva che, dopo che la Turchia ha approvato una legge che introduce in quell'ordinamento l'istituto dell'affidamento congiunto, l'Italia, a causa di un ritardo del Parlamento che oramai si protrae da oltre quattro anni, rimane uno dei pochi Paesi che, in una materia tanto delicata quanto quella dell'affidamento dei figli, si trovano ad avere una legislazione inadeguata rispetto alle esigenze concrete delle persone. Rivendica altresì, come primo firmatario della prima proposta presentata sulla materia, l'aver portato all'attenzione della Commissione un tema tanto importante ed attuale quale quello dell'affidamento condiviso dei figli. Invita pertanto gli altri commissari ad assumersi la responsabilità di affrontare nella maniera più sollecita e seria possibile l'argomento in esame ed invita i deputati del proprio gruppo a non prendere posizioni in contrasto con quelle del gruppo stesso.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ricordato al deputato Tarditi che il provvedimento in esame attiene a questioni di coscienza e che comunque la Costituzione vieta il vincolo di mandato per i parlamentari, in considerazione della delicatezza della materia, ritiene opportuno rinviare il voto sull'emendamento in esame ad una prossima seduta. Considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

All'VIII Commissione: Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica C. 1411 ed abb.

Alla XIII Commissione: Emergenze nella pesca e nell'acquacoltura. C. 3330 ed abb.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la prostituzione. C. 3826 Governo, C. Widman, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C.2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni. C. 4294 Governo.

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi, C. 3021 Giulietti, C. 2764 Pisapia, e C. 4355 Pisapia.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 483 dell'11 mag-

gio 2004, a pagina 30, prima colonna, righe seconda e quattordicesima e a pagina 35, prima colonna, sedicesima riga, il numero dell'emendamento: « 2.500 » è sostituito dal seguente: « 2.600 »;

a pagina 30, prima colonna, righe ventisettesima e trentacinquesima e a pagina 35, seconda colonna, sesta riga, il numero

dell'emendamento: « 7.500 » è sostituito dal seguente: « 7.600 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 484 del 12 maggio 2004, a pagina 37, prima colonna, righe ventiseiesima e quarantunesima, sostituire le parole: « articolo 337 » con le seguenti: « articolo 337-ter ».

ALLEGATO 1

**Decreto-legge 80/04: Disposizioni in materia di enti locali
(C. 4962 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DAL COMITATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

considerato che, all'articolo 7, comma 1, mentre viene escluso dalle cause ostative all'elettività passiva previste all'articolo 58, comma 1, lettera *b*) del testo unico sull'ordinamento degli enti locali il reato di peculato d'uso, è stato invece confermato il reato di cui all'articolo 316 del codice penale (peculato mediante profitto dell'errore altrui), nonostante per esso sia prevista una sanzione edittale uguale a quella prevista per il peculato d'uso (da sei mesi a tre anni di reclusione),

ritenuto che, nel momento in cui si elimina dalle cause ostative all'elettorato passivo il peculato d'uso, motivata sulla base della non rilevante gravità e allarme sociale di tale reato, appare poi incoerente confermare la disposizione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 58 del testo unico, che include tra tali cause ostative la condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati espressamente nella lett. *b*),

considerato che, all'articolo 7, comma 1, lettera *a-bis*), la riformulazione del comma 3 dell'articolo 59 del testo unico elimina il riferimento all'impugnazione « in punto di responsabilità » e per-

tanto potrebbe prestarsi all'interpretazione secondo cui decorre un ulteriore periodo di sospensione della carica anche nel caso in cui sia rigettato l'appello relativo a diversi e ulteriori capi o punti della sentenza (interessi civili, misure di prevenzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), valuti la commissione di merito se non sia opportuno eliminare anche il reato di cui all'articolo 316 del codice penale (peculato mediante profitto dell'errore altrui) dalle ipotesi espresse ostative all'elettorato passivo di cui all'articolo 58, comma 1, lettera *b*) del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

b) sempre con riferimento alla eliminazione dalle cause di esclusione dell'elettorato passivo del peculato d'uso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera *c*) dell'articolo 58, comma 1, del testo unico del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera *a-bis*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, come nella precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 59 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, che l'ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi riguarda esclusivamente l'appello in punto di responsabilità.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DELL'ONOREVOLE BONITO**

Il Comitato permanente per i pareri
della Commissione giustizia,

esaminato il provvedimento in og-
getto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7 del decreto-
legge n. 80 del 2004.

ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul caso Parmalat (C. 4568 ed abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione giustizia,

esaminate le proposte di legge in oggetto,

richiamato l'articolo 82 della Costituzione, secondo il quale la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria,

ritenuto che la previsione relativa alla trasmissione alla magistratura dei risultati dell'inchiesta appare inopportuna poiché attribuisce impropriamente alla Commissione d'inchiesta un ruolo ausiliario a quello giurisdizionale o comunque paragiudiziario,

sottolineata l'esigenza di salvaguardare la segretezza non solamente degli atti e documenti, ma anche delle testimonianze attinenti a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse;

ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per le testimonianze rese

davanti alla Commissione, non soltanto le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali testimonianze;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 6, sopprimere le parole: « e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria »;

2) all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: « le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale » con le seguenti: « le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto applicabili »;

3) all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « gli atti » inserire le seguenti: « , le assunzioni testimoniali ».